



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

7-Ad. 4
N° Pr. 095 Can 041/18

Visto il comma (2) dell'art. 8 ed il comma (1) dell'art. 11 della *Legge sulle comunità autogestite* (GU della RS, n. 65/94 del 20/10/1994),

Visti gli artt. 29 e 31 della *Legge sulle elezioni locali* (GU della RS, n. 94/07 e successive modifiche),

Considerate le avvenute dimissioni da parte di quattro (4) membri del Consiglio della CAN di Isola, delle cui il Consiglio ha preso atto con apposite delibere ricognitive accolte in data odierna,

Vista e considerata la necessità di procedere con l'indizione delle elezioni suppletive per i quattro seggi vacanti in seno al Consiglio della CAN di Isola,

il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 7ª seduta ordinaria, tenutasi il 25 ottobre 2019, ha adottato la seguente

DELIBERA N° 36/18-22

Delega alla Commissione elettorale particolare del Comune di Isola per lo svolgimento di tutte le mansioni inerenti le elezioni suppletive del Consiglio della CAN di Isola;

1. Il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola delega la Commissione elettorale particolare del Comune di Isola a svolgere tutte le mansioni inerenti l'organizzazione e gestione delle elezioni suppletive del Consiglio della CAN di Isola;
2. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente

Marko Gregorič

Isola, 25 ottobre 2019

Recapitare:

- CECP del Comune di Isola;
- Ai membri del Comitato dei garanti
- Archivio.



COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA
ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA

MOTIVAZIONE

Visto il comma 2 dell'art. 8 ed il comma 1 dell'art. 11 *della Legge sulle comunità autogestite* (GU della RS, n. 65/94 e 71/17 – ZFO-1C) e considerato che lo Statuto della CAN di Isola non disciplina in maniera specifica modi e forme di rappresentanza in seno al Consiglio della CAN di Isola ma rimanda, invero, al rispetto dell'art. 8 della suddetta legge che, in tema di elezioni, stabilisce l'uso, per analogia e con criterio di opportunità, della *Legge sulle elezioni locali* (GU della RS, n. 94/07 – e successive modifiche), a seguito delle dimissioni di quattro membri del Consiglio, si svolgono le elezioni suppletive.

Le elezioni suppletive del Consiglio della CAN sono indette dalla Commissione elettorale di riferimento entro il termine di 15 giorni dall'accoglimento della Delibera ricognitiva sulle avvenute dimissioni dei consiglieri, adottata da parte del Consiglio della CAN di Isola.